

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 111 del 13 febbraio 2019

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

MATTIA – LA PENNA

***“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX, IV, I e XI


ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

*“Disposizioni per la promozione e il sostegno
delle attività professionali”*

di iniziativa dei Consiglieri

Eleonora MATTIA



Salvatore LA PENNA



RELAZIONE

Nell'ambito delle libere professioni, tale proposta di legge si affianca alla P.L. n. 69, concernente "*Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali*", completando il quadro delle tutele da riservare ai liberi professionisti.

I mutamenti della società, infatti, ci impongono di prestare la massima attenzione ai professionisti, ormai da considerare come un ibrido tra lavoratori autonomi e piccoli imprenditori alla stregua delle linee di indirizzo europee.

Ed infatti, accanto ai professionisti che siamo abituati a considerare (avvocati, ingegneri, architetti, medici, psicologi, geologi, *etc.*), esistono oggi numerosissime attività professionali non organizzate – e, a volte, neppure organizzabili con i normali modelli decisionali a nostra disposizione – che vanno necessariamente coinvolte e sostenute al pari di tutte le professioni "classiche".

In ragione di ciò, nei limiti della competenza legislativa concorrente affidata alle Regioni in materia di professioni, la presente P.L. intende occuparsi di tutte le varie tipologie di attività professionali e autonome, stabilendo un coinvolgimento dei rappresentanti delle professioni nei processi decisionali regionali e prevedendo lo stanziamento di fondi per tutti i professionisti, siano essi riconosciuti o meno.

In particolare, la P.L. consta di quattro Capi e di quattordici articoli.

Il Capo I, denominato "*Disposizioni generali*", esplicita l'oggetto e le finalità della legge (art. 1) e stabilisce le definizioni di "*attività professionale*", "*professioni ordinistiche*", di "*professioni non organizzate*" e di "*professionisti*" (art. 2).

Il Capo II, rubricato "*Organismo di raccordo tra la Regione e i professionisti*", recupera la Consulta dei professionisti e dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS – istituita presso l'Assessorato al lavoro -, estendendo la partecipazione anche al Presidente della Commissione consiliare competente per materia e, nell'ottica della vocazione imprenditoriale delle professioni, all'Assessore allo sviluppo economico. Dal punto di vista nominalistico, viene eliminata la parola "atipici" ad oggi riferita ai lavoratori autonomi iscritti alla quarta gestione dell'INPS in quanto non in linea con la normativa giuslavoristica nazionale (art. 3). L'art. 4, invece, elenca i compiti della Consulta, tra i quali si segnalano: la formulazione di proposte per la promozione ed il sostegno delle attività professionali e del lavoro autonomo (lett. a); il parere obbligatorio sulle proposte di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione vertenti in materia di professioni e di lavoro autonomo (lett. b); il monitoraggio delle procedure di affidamento ed esecuzione di incarichi da parte della Regione, degli enti strumentali e delle società controllate ai professionisti per contrastare l'inserimento di



clausole vessatorie e garantire agli stessi il diritto all'equo compenso, tenuto conto della ricognizione delle professioni e dei compensi riconosciuti a livello europeo (lett. h) e i)).

Il Capo III, denominato "*Interventi a favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi*", consta di sette articoli attraverso i quali:

a) i professionisti sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese, con conseguente obbligo di rivolgere contributi o qualsiasi altra utilità mediante bandi e avvisi regionali anche ai professionisti e ai lavoratori autonomi (art. 5);

b) viene istituito un Fondo di rotazione per il sostegno, lo sviluppo e l'innovazione delle attività professionali rivolto a praticanti e tirocinanti per l'acquisto di strumenti informatici, a professionisti fino a quaranta anni di età per l'apertura e lo sviluppo degli studi professionali, a professionisti ultraquarantenni in difficoltà, nonché a ordini, collegi e associazioni al fine di sostenere le spese sostenute per una più efficiente ed innovativa organizzazione (art. 6). Lo stesso art. 6 prevede inoltre che il 30% della dotazione del Fondo sia rivolto a professioniste;

c) viene data attuazione alla legge della professione forense (legge n. 247 del 2012), prevedendo la possibilità che la Regione conceda contributi agli ordini, ai collegi e alle associazioni professionali per l'organizzazione di scuole, di corsi e di eventi che possano assicurare una formazione continua e altamente qualificata dei professionisti, estendendo tale possibilità anche agli organismi rappresentativi delle professioni diverse da quella forense (art. 7);

d) vengono concessi contributi a fondo perduto alle professioniste in maternità e durante il puerperio, anche ad integrazione delle indennità di maternità, comunque denominate, erogate dalla Casse professionali o dalla Gestione Separata dell'INPS, purché le stesse presentino un determinato I.S.E.E. (12,5 mila o 25 mila euro a seconda che la famiglia sia o meno monoparentale) (art. 8).

L'art. 9 demanda ad una delibera di Giunta la individuazione dei criteri di accesso al Fondo e di concessione dei contributi previsti dalla legge, mentre l'art. 10 stabilisce che la Giunta regionale presenti alla commissione consiliare competente in materia e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi una relazione sulla valutazione degli effetti delle politiche regionali sull'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Il Capo IV, denominato "*Disposizioni finali*", detta disposizioni transitorie sul funzionamento della già esistente Consulta (art. 11), abroga le disposizioni incompatibili con la legge. In particolare, nell'ottica della razionalizzazione degli organismi regionali, abroga la legge regionale 22 luglio 2002, n. 19 (Istituzione della conferenza regione-ordini e collegi professionali) anche al fine di prevedere un unico organismo di raccordo con la

Handwritten signature

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA SANITÀ - DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ - REGIONE LIGURIA - SEGRETERIA REGIONALE

Regione che rappresenti tutti i professionisti e lavoratori autonomi, siano essi appartenenti a professioni ordinistiche o a professioni non organizzate. L'art. 13 detta disposizioni finanziarie mentre l'art. 14 regola l'entrata in vigore della legge.

REGISTRO REGIONALE PROFESSIONI E LAVORATORI AUTONOMI



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) attività professionale: l'attività di lavoro autonomo finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;

b) professioni ordinistiche: attività professionale organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo;

c) professioni non organizzate: attività professionale diversa da quelle di cui alla lettera b), e disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);

d) professionisti: coloro che esercitano le professioni di cui alle lettere b) e c).



REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DELLA PRACTICA PROFESSIONALE

Capo II

Organismo di raccordo tra la Regione e i professionisti

Art. 3

(Consulta dei professionisti e dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS)

1. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di lavoro la Consulta dei professionisti e dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione per le politiche regionali in materia di professioni e lavoro autonomo, sede privilegiata di raccordo tra la Regione e gli ordini, i collegi e le associazioni professionali nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale che sottoscrivono accordi o contratti collettivi in rappresentanza dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è composta:
 - a) dall'Assessore competente in materia di lavoro o suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'Assessore competente in materia di sviluppo economico o suo delegato;
 - c) dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di lavoro o suo delegato;
 - d) dai rappresentanti designati dagli ordini e dai collegi delle professioni ordinistiche;
 - e) dai rappresentanti designati delle associazioni delle professioni non organizzate;
 - f) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale che sottoscrivono accordi o contratti collettivi in rappresentanza dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. Le modalità di designazione e il numero di componenti, effettivi e supplenti, per ciascuna delle categorie di cui al comma 2, lettere d) e) e f) sono stabilite con regolamento dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia.
4. Il numero complessivo dei componenti effettivi della Consulta non può superare le ventitré unità.
5. Le modalità di funzionamento e di svolgimento della Consulta sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 3. Ai lavori della Consulta partecipa, su richiesta del



REPUBBLICA ITALIANA - 1947

Presidente, il direttore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato e gli assessori regionali competenti nelle materie che sono all'ordine del giorno della seduta o loro delegati.

6. La struttura regionale competente in materia di lavoro mette a disposizione della Consulta gli strumenti e il personale per lo svolgimento delle relative sedute. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito.

CONSULTA REGIONALE DEL LAVORO



Art. 4
(Compiti della Consulta)

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
- a) formula proposte per la promozione ed il sostegno delle attività professionali e del lavoro autonomo;
 - b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione vertenti in materia di professioni e di lavoro autonomo;
 - c) propone iniziative per la semplificazione delle procedure amministrative in cui sono interessati professionisti e lavoratori autonomi, anche come utenti dei servizi erogati;
 - d) effettua studi sui processi innovativi riguardanti le attività professionali;
 - e) monitora la realtà occupazionale e propone interventi in ordine al fabbisogno formativo, ai profili professionali e alle certificazioni delle competenze di coloro che svolgono attività professionale;
 - f) esprime proposte per il continuo e costante aggiornamento delle competenze professionali al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse dei clienti;
 - g) individua strumenti per garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi e di chi svolge attività professionale;
 - h) monitora le procedure di affidamento ed esecuzione di incarichi ai professionisti da parte della Regione, degli enti strumentali e delle società controllate per contrastare l'inserimento di clausole vessatorie, nonché garantire agli stessi il diritto all'equo compenso;
 - i) in ordine alle professioni per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione di compensi equi, effettua una ricognizione a livello europeo dei relativi compensi di riferimento al fine di formulare proposte;
 - l) effettua periodicamente una ricognizione delle iniziative previste dalla normativa vigente a favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione;
 - m) attua forme di raccordo delle iniziative e degli interventi posti in essere dagli organismi e dalle strutture regionali con competenze in materia di lavoro e professioni;
 - n) promuove momenti di confronto pubblico istituzionale e forme di collaborazione, previa intesa, con organismi e strutture statali ed in particolare con le università ed altre organizzazioni di insegnamento professionale per improntare all'imprenditorialità il percorso di istruzione e formazione continua indirizzato ai professionisti;
 - o) individua strumenti per promuovere l'educazione all'imprenditorialità nelle scuole al fine di contribuire allo sviluppo e all'espansione delle attività professionali.



2011-10-20 11:41:03

Capo III

Interventi a favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi

Art. 5

(Accesso dei professionisti e dei lavoratori autonomi ai fondi europei e agli ulteriori benefici regionali)

1. In applicazione del principio dell'equiparazione dei professionisti alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), nel rispetto della normativa europea e statale in materia, le disposizioni di leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzati allo sviluppo e all'innovazione delle micro, piccole e medie imprese, si intendono estese ai professionisti e ai lavoratori autonomi, anche in associazione tra loro.

2. In applicazione del comma 1, i bandi e gli avvisi della Regione che prevedono la concessione di contributi o qualsiasi altra utilità alle micro, piccole e medie imprese sono rivolti anche ai professionisti e ai lavoratori autonomi.



Art. 7

(Contributi per la formazione dei professionisti)

1. La Regione, al fine di sostenere le attività professionali e renderle concorrenziali sul mercato del lavoro, concede contributi agli ordini, ai collegi e alle associazioni professionali per l'organizzazione di scuole, di corsi e di eventi che possano assicurare una formazione continua e altamente qualificata dei professionisti.



FORNITURA DI MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI UNO DEI

Art. 8

(Contributi a favore delle professioniste per la tutela della maternità)

1. Durante il periodo di congedo per maternità, la Regione concede contributi a fondo perduto alle professioniste, in possesso di un ISEE non superiore a euro 12.500,00 in caso di famiglia monoparentale e non superiore a euro 25.000 negli altri casi.



Art. 9

(Criteri e modalità di accesso agli interventi)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce, con deliberazione, i criteri e le modalità:

- a) di accesso al Fondo, anche sulla base della condizione reddituale e patrimoniale del richiedente, garantendo adeguate forme di pubblicità e trasparenza;
- b) per la concessione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8.



Art. 10
(Relazione)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche sulla base della relazione trasmessa dalla Consulta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, presenta alla commissione consiliare competente in materia e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.



2011-01-20 11:17:07

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'articolo 3, restano in carica la Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 112, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 che, integrata dai componenti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), esercita i compiti previsti dall'articolo 4.



2014/07/24 16:54:00 F:\C\EE\2014/07/24 16:54:00

Art. 12

(Modifiche alla l.r. 7/2014 e abrogazioni)

1. Ai commi 112, 113 e 114 dell'articolo 2 della l.r. 7/2014, relativi all'istituzione della Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei liberi professionisti del Lazio, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 112 è abrogato;
- b) ai commi 113 e 114, ovunque ricorrano, le parole: “delle Consulte di cui ai commi 111 e 112” sono sostituite dalle seguenti: “della Consulta di cui al comma 111”.

2. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 22 luglio 2002, n. 19 (Istituzione della conferenza regione-ordini e collegi professionali);
- b) il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione).



PROVINCIA DI ROMA
UFFICIO REGIONALE
DEI COLLEGII PROFESSIONALI
E DEI COLLEGI PROFESSIONALI
DEI LAVORATORI ATIPICI
ISCRITTI ALLA GESTIONE
SEPARATA DELL'ISTITUTO
NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
(INPS)

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



REG. REGIONALE UFFICIALE 13-02-2019 17:07